

Accordo Territoriale della Filiera Concia Pelli e Cuoio


Distretto Veneto: Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo, Crespadoro, Gambellara, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso, Nogarole Vicentino, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Pietro Mussolino, Sarego, Trissino, Valdagno, Zermenghedo, Vestenanova

Il giorno **21 dicembre 2023**, presso la Presidenza di Federconcia Italia, sita in Viale dell'Industria n. 64, 35129 Padova, o in via telematica, si sono incontrate le seguenti Parti:

- **Federconcia Italia - Sezione Territoriale del Veneto**, rappresentata in presenza dal Presidente Nazionale Franco Ravazzolo e in via telematica dal Vicepresidente Nazionale Giancarlo Domirti;
- **Cisal Metalmeccanici/Concia Veneto e Cisal Terziario Veneto**, nella persona della Delegata Regionale Alice Fioranzato;
- **Confial - Confederazione Autonoma dei Lavoratori**, nella persona del Delegato Regionale Victor Ferdinand Nelson;

per concordare e definire l'applicazione Territoriale nel Distretto Veneto della Filiera Concia, Pelli e Cuoio, di alcuni aspetti del CCNL "*Concia, Pelli e Cuoio*" Federconcia Italia del 31 Agosto 2021, di seguito anche detto "CCNL Federconcia" o "CCNL Concia, Pelli e Cuoio", e dei relativi istituti contrattuali ed adempimenti, in particolare in materia di Allineamento Retributivo Contrattuale nei casi di prima applicazione Aziendale del citato CCNL Federconcia.

Premesso che:


- 
- a) Le Aziende del Distretto Veneto che aderiscono a Federconcia Italia svolgono attività industriale nel settore Conciario o nei relativi servizi e forniture oppure, come attività prevalente, operano nella manifattura del settore Pelli e Cuoio, o confezionano o commercializzano i relativi prodotti finali, o prestano i relativi servizi di natura tecnica o commerciale.
 - b) Il 31/08/2021, dopo serrato confronto tra le Parti, è stato sottoscritto da Federconcia Italia e Confial il CCNL *Concia, Pelli e Cuoio*, al quale hanno successivamente aderito le associazioni datoriali Federdat ed Unsic e le organizzazioni sindacali Fismic-Confsal e Flai TS.
La Delegata Regionale Veneta di Cisal Metalmeccanici e Cisal Terziario, Alice Fioranzato, ha partecipato alla stesura del CCNL, senza poi averlo sottoscritto.
 - c) Le Federazioni Venete di Cisal Metalmeccanici e Cisal Terziario hanno successivamente sottoscritto con le firmatarie del CCNL Federconcia, alcuni accordi Territoriali di comune interesse.





- d) Le Aziende iscritte all'Associazione Datoriale Federconcia Italia applicano ai propri Dipendenti il citato CCNL *Concia, Pelli e Cuoio*.
- e) Per le Aziende provenienti da altro CCNL, il CCNL Federconcia, al Titolo LXXI, art. 349 ha previsto, nella sua prima applicazione, i criteri di Allineamento Contrattuale che, secondo la nuova Scala di Classificazione comprendono la definizione del corretto livello e il riconoscimento della pregressa retribuzione del Lavoratore, distribuita ed adottata secondo i nuovi parametri ed istituti contrattuali.
- f) Le Parti, come in epigrafe rappresentate, hanno constatato che nel settore Concia, ordinariamente, le retribuzioni nelle categorie e livelli di provenienza sono integrate da superminimi individuali e, pertanto, esse già eccedono in modo significativo i minimi contrattuali previsti dal CCNL di approdo.
- g) Nel CCNL Federconcia, oltre alla Retribuzione Mensile Normale, come definita al punto d. del paragrafo A) dell'art. 10, sono previste anche delle voci retributive mensili condizionate e variabili quali l'I.M.M.C. (*Indennità Mensile di Mancata Contrattazione*) e l'I.C.C. (*Indennità Contrattuale Concia*) che, nei loro importi dovuti, concorrono a formare la R.M.F. (*Retribuzione Mensile di Fatto*) spettante al Lavoratore.
- h) Nel settore della Concia, la reperibilità della forza lavoro è alquanto problematica e, quindi, vi è un prevalente ricorso a Lavoratori extracomunitari, provenienti dalle regioni più disparate, che di frequente hanno una bassa conoscenza della lingua italiana e delle regole del lavoro italiane, percepite come astruse, complicate od incomprensibili.
- i) Il CCNL Federconcia ha per obiettivo di realizzare ampie forme di collaborazione tra tutti i soggetti aziendali, propiziata da alcuni istituti, quali la Contrattazione di Secondo livello, la presenza di voci retributive condizionate e variabili, la ricerca di solidi interlocutori sindacali tra il personale dipendente dell'Azienda.
- j) Le condizioni di cui al punto i) che precede, per le ragioni riportate al punto h), hanno un decollo molto lento nel tempo, dovendo prima costituirsi un ampio rapporto di esperienza e di fiducia tra i Lavoratori e l'Azienda.
- k) Attualmente, la Legge ed il CCNL Federconcia non prevedono una specifica disciplina in tema di Patologie gravi o di Terapie salvavita e le Parti ritengono opportuno individuare le condizioni da applicarsi a tali situazioni.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti, come presenti e rappresentate, concordano e definiscono quanto segue.



1) **Conglobamento fisso temporaneo di voci contrattuali variabili (punti e), f), g), h), i) e j) delle Premesse)**

- A. Nella fase di Allineamento Retributivo di cui al punto e) delle Premesse, tenuto conto delle eventuali difficoltà aziendali presenti di cui ai punti g), h) ed i) delle Premesse stesse, è data facoltà all'Azienda, per il tempo di 24 mesi, di conglobare le voci contrattuali condizionate e variabili, mantenendone il nome, in voci fisse concorrenti a comporre la "Retribuzione Mensile Normale", in modo da rendere così immediatamente percepibile al Lavoratore la parità retributiva mantenuta nel passaggio di CCNL.
- B. Entro il primo biennio di applicazione aziendale del CCNL Federconcia, le Parti sottoscriveranno un Accordo Aziendale che, tra vari benefici dovuti ai Lavoratori, darà veste contrattuale alle voci della I.M.M.C., valorizzata al 133,33%, e della I.C.C., valorizzata al 125%, quindi, con valori tabellari più elevati, ma importi resi condizionati e variabili in assonanza alle previsioni contrattuali, sempre fatte salve eventuali condizioni individuali migliorative.
- C. Dopo la costituzione o l'elezione delle RSA, le Parti s'incontreranno per valutare l'opportunità di anticipare, rispetto al termine massimo finale, previsto al punto A), la trasformazione delle predette voci fisse in voci condizionate e variabili, con i criteri di cui al punto B., che precede.

2) **Trattamenti in caso di Patologie Gravi o Terapie Salvavita (punto k) delle Premesse)**

- A. È considerata "Patologia Grave" ...un **considerevole disordine funzionale** in grado di **scemare sensibilmente e in modo severo** la funzione dell'organo o dell'apparato o del sistema da esso compromesso. È "Salvavita" quella terapia che consente di salvare la vita al paziente.
- B. Carenza malattia (Titolo XLI, art. 215, punto a) del CCNL): Le assenze dovute a Patologia Grave o conseguenti a Terapie Salvavita o a Ricovero Ospedaliero, quando tali circostanze siano debitamente documentate, nel loro complessivo valore mensile saranno considerate ininfluenti ai fini del computo annuale dei sei giorni cumulativi di carenza retribuita al 66,66%.
- C. Integrazione malattia dal 4° al 20° giorno (art. 215, punto b) del CCNL): Anche in questo caso, le assenze di cui al punto B., che precede, saranno trattate, nel loro valore complessivo mensile o plurimensile, come le ordinarie assenze per malattia.
- D. Integrazione malattia dal 21° al 180° giorno (art. 215, punto c) del CCNL): Le assenze di cui al punto B., che precede, sempre se debitamente documentate, saranno equiparate agli ordinari trattamenti di malattia e, nel loro valore cumulativo mensile, saranno equiparate agli ordinari trattamenti di malattia.

M

A

- E. Ai fini del comparto contrattuale le assenze documentate per Patologia Grave o conseguenti a Terapie Salvavita saranno computate al 50% del loro effettivo valore.
- F. Il tempo delle assenze è quello documentato dalla Struttura che eroga la prestazione e non comprende eventuali tempi di viaggio.
- G. Le condizioni ed il tempo di reperibilità per i controlli di malattia sono fissati dall'INPS, ferma restando l'eccezione disciplinare aziendale per il tempo documentato di cura e per il tempo ragionevolmente necessario ai tragitti dal luogo di cura alla propria abitazione e viceversa.
- H. Aziendalmente e per singoli casi potranno essere concordate condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente Accordo.

3) Ambito di applicazione, Durata e Validità del presente Accordo

Nei Comuni indicati in epigrafe, il presente Accordo resterà in vigore per le realtà aziendali, residenti e Associate a Federconcia, per tutta la durata di applicazione del CCNL "Concia pelli e cuoio" del 31.08.2021.


Nelle realtà Aziendali che sottoscrivono il presente Accordo, esso avrà validità biennale dall'atto della sottoscrizione, ferma restando la previsione del punto 1) C. di cui sopra.

In caso di successive adesioni al presente Accordo di Associazioni datoriali o di Organizzazioni sindacali, le Parti lo integreranno con i riferimenti delle nuove Associazioni aderenti.

Inoltre, le Parti confermano che, con diverso Accordo Aziendale di Secondo livello, validato da Referendum, il presente Accordo potrà essere sostituito in qualsiasi momento e che sono, in ogni caso, conservate *ad personam* eventuali condizioni migliorative già esistenti.

FEDERCONCIA ITALIA
Sezione Territoriale del Veneto

Franco Ravazzolo



**CONF.I.A.L. - Confederazione
Autonoma dei Lavoratori**

Victor Ferdinand Nelson

CONF.I.A.L.
Il Segretario Provinciale Responsabile
VICTOR FERDINAND NELSON.....

**CISAL Metalmeccanici/Concia Veneto
e CISAL Terziario Veneto**

Alice Fioranzato

